

Allegato A20

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
- Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
- Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
- Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
- Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
- Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
- Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;
- Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
- Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
- Visto il proprio Decreto n.1229/91 del 7/8/91 col quale si autorizzava, nell'ambito dell'adeguamento delle emissioni dello stabilimento, la realizzazione dell'adeguamento tecnologico dell'impianto denominato Gofiner e si fissavano al contempo nuovi limiti di emissione per i camini denominati A e B, da rispettarsi sin dalla data di attivazione di tale adeguamento tecnologico;
- Vista l'istanza del 18/7/89 con la quale la ditta ISAB S.P.A., con sede legale nel Comune di Siracusa, Corso Gelone n.103, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla propria Raffineria di petrolio sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa;
- Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 3/2/94, trasmesso con nota n.974/72 dell'11/2/94, insieme alla documentazione appresso elencata;
- 1) Relazione tecnica sul ciclo di produzione;
 - 2) Planimetria generale della raffineria - scala 1:4000;
 - 3) Schema di lavorazione;
 - 4) nota integrativa del 25/7/90 con allegata relazione tecnica contenente i progetti di adeguamento per le emissioni convogliate e diffuse;
 - 5) nota integrativa del 26/3/91 con la quale sono stati individuati gli interventi di massima attraverso cui conseguire l'adeguamento delle emissioni;
 - 6) nota integrativa dell'8/8/91 - Integrazione documentazione Piani di adeguamento;
 - 7) nota integrativa del 18/12/91 con allegata relazione techni-

- ca "Studio per la riduzione emissioni NOx";
- 8) nota integrativa del 10/2/92 - Impianto di adeguamento emissioni ex D.P.R. 203/88;
 - 9) nota integrativa del 17/3/92 con allegati:
 - 9.1) Stralcio della mappa I.G.M. 1:25000 nella quale è evidenziato lo stabilimento;
 - 9.2) Planimetria Generale della raffineria - scala 1:4000;
 - 9.3) Elenco unità produttive;
 - 9.4) Documentazione per ogni unità produttiva;
 - 9.5) Quadro riassuntivo delle emissioni;
 - 9.6) Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi;
 - 9.7) Scheda relativa a ciascun impianto termico;
 - 10) nota integrativa del 3/7/92 e relativi allegati;
 - 11) nota integrativa del 10/2/93 con allegati n.4 certificati di analisi fumi inceneritore;
 - 12) nota integrativa del 10/12/93 - Adeguamento tecnologico Gofiner;
 - 13) nota integrativa del 17/9/93;

Vista la comunicazione del 10/12/93 con cui la ISAB informava dell'avvenuto inserimento dell'adeguamento tecnologico dell'impianto Gofiner nel ciclo della raffineria e che pertanto, a decorrere da tale data le emissioni dai camini denominati A e B della raffineria devono rispettare i limiti fissati dal richiamato decreto n.1229/91 del 7/8/91;

Preso atto che la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa non ha fissato limiti di emissione per l'impianto di incenerimento in quanto tale impianto non dà luogo a propria emissione in atmosfera, essendo i fumi dello stesso convogliati al camino denominato A, per il quale la Commissione ha fissato limiti;

Ritenuto che il collettamento ad un camino centralizzato dei fumi dell'impianto di incenerimento non escluda per lo stesso l'obbligo di rispettare i limiti stabiliti in linea generale dal paragrafo 5 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 e richiamati, per le raffinerie di oli minerali, dal punto 10 del capo B, paragrafo B, dell'allegato 3 allo stesso Decreto Ministeriale, e che pertanto non può essere condiviso il suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa nella parte in cui la stessa non ritiene di fissare limiti di emissione per il suddetto inceneritore;

Considerato tuttavia di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla Raffineria di petrolio ISAB, sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, integrando il parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa con i limiti di emissione dell'impianto di incenerimento, come stabiliti dal par.5 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

D E C R E T A

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 è concessa alla ditta ISAB S.P.A., con sede legale nel Comune di Siracusa, Corso Gelone n.103, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per gli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività della propria Raffineria di petrolio sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa.

Art.2 - Sono così fissati i limiti alle emissioni:

A) I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria (bolla di raffineria):

- ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc
- ossidi di azoto	500 mg/Nmc
- polveri	80 mg/Nmc
- monossido di carbonio	108 mg/Nmc
- sostanze organiche volatili	162 mg/Nmc
- idrogeno solforato	5 mg/Nmc
- ammoniacca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico	30 mg/Nmc

B) Per ciascuno dei punti di emissione denominati cammino A e cammino B, che convogliano le emissioni della raffineria:

1) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2. del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono:

- sostanze appartenenti alla classe I	0,3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe II	3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe III	10 mg/Nmc

2) I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono quelli ivi riportati.

3) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

- cloro	5 mg/Nmc
- bromo e suoi composti indicati come acido bromidrico	5 mg/Nmc
- fluoro e suoi composti indicati come acido fluoridrico	5 mg/Nmc

C) per l'impianto di incenerimento:

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%; si applicano il 2°

è il 5° comma dell'art.3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

- polveri 100 mg/Nmc.
- ossidi di zolfo 300 mg/Nmc.
- sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere; i valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.
- acido cloridrico 100 mg/Nmc.
- acido fluoridrico 4 mg/Nmc.
- policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani 0,004 mg/Nmc.
- sostanze organiche (come carbonio organico totale) 20 mg/Nmc. Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1 al decreto del ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
- monossido di carbonio 100 mg/Nmc.

Inoltre, per le emissioni di cui ai superiori par.A) e B):

- I volumi degli effluenti gassosi si riferiscono a fumi anidri e con tenore di ossigeno del 3%.

- Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento, i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - Or}{21 - Om} * Em$$

con:

Em = emissione misurata

Om = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata

Or = percentuale di ossigeno di riferimento

- I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.

- La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ossido di carbonio ed ossigeno dovrà essere effettuata in continuo a partire dal 31.12.94 con apparecchiature conformi a quanto indicato nella tabella A del capitolo 3, par.C, dell'allegato 3 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; i valori di emissione di dette sostanze sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. I sistemi di misurazione devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità di controllo. L'impresa dovrà verificare giornalmente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento e dovrà annotare le anomalie di funzionamento e gli interventi effettuati su un apposito registro giurato a disposizione dell'autorità di controllo.

DISTRIBUZIONE GRATUITA N. 1110 ANNO XXXVII - SICILIA - PA

Art.3 - La presente autorizzazione è provvisoria, nelle more dell'adeguamento degli impianti che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Le emissioni delle polveri e delle sostanze di cui all'art.2, lettera B, punto 1, del presente decreto devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1995. L'autorizzazione si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte quanto prescritto dal precedente art.2 e dopo l'accertamento, da parte del Servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra.

Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni e dovranno essere rispettati i limiti fissati col D.A. territorio e ambiente n.1229/91 del 7/8/91.

Limitatamente alle emissioni diffuse e a quelle provenienti dai serbatoi di stoccaggio, stante che la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, nel parere in premessa citato, non ha evidenziato alcuna necessità di adeguamento, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni deve intendersi come definitiva sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.4 - Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che dovranno essere resi accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICHIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.


Palermo li 25 OTT. 1994



L'ASSESSORE

REGIONE SICILIANA Ord. n. 0158 del 07/07/92 - SICILPDRM - PA

D.R.S. n. 146



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizione in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07 di approvazione del piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di

- emissioni all'interno del Territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- Visto** il D.A. n. 915/17 del 25/10/1994 con il quale questo assessorato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso alla ditta ISAB s.p.a., con sede legale in Corso Gelone n. 103 nel comune di Siracusa, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività della propria Raffineria di petrolio sita nel territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa;
- Vista** l'istanza con relativi allegati, acquisita al protocollo di questo assessorato con il n. 93259 del 15/12/2008, con la quale la ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito nel territorio ricompreso nei comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa, ha chiesto la voltura del sopra citato D.A. n. 915/17 del 25/10/1994;
- Considerato** che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot n. 19291 del 30/12/2003;
- Ritenuto** di poter procedere al rilascio della voltura richiesta;
- Ritenuto** altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

- Art. 1** – L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività della propria raffineria di petrolio, concessa con D.A. n. 915/17 del 25/10/1994 alla ditta ISAB S.p.a., con sede legale in Corso Gelone n. 103 nel comune di Siracusa e stabilimento sito nel territorio ricompreso nei comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa, è volturata alla ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR).
- Art. 2** – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito internet di questo Assessorato.

Palermo  4 MAR 2009

Il Dirigente del Servizio 3
dall'inquinamento atmosferico
(Dott. Salvatore Anzà)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

D. E.

Servizio 3 - Prevenzione
dall'inquinamento atmosferico


2009
Prot. del 3 MAR 2009

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 176 del 04/03/2009 - Ditta ISAB s.r.l. - Raffineria di Priolo Gargallo (SR) - Voltura ai sensi D. Lgs. 152/06

RACC. A/R



Ditta ISAB s.r.l.
S.P. ex SS 114 Km 146
PRIOLO - GARGALLO (SR)



Uffici di Segreteria
Commissione Provinciale
Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2
SIRACUSA

Provincia Regionale di Siracusa
XII Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
Via Bufardeci n. 22
SIRACUSA

Comune di
PRIOLO - GARGALLO

Comune di
MELILLI

Comune di
SIRACUSA

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n° 2
PALERMO

All'Ufficio Speciale
"Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"
Sede

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 176 del 04/03/2009.

Alla Ditta in indirizzo si trasmette n. 1 copia del Decreto.

D. A. n. 20/16

Mod. 15 a s.c. - R. S.



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la legge regionale 20.03.1950 n. 30 relativa alla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO il D.P.R. 24.05.1988 n. 203 relativo all'attuazione delle direttive CEE nn. 90/779, 82/854, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della L. 16.04.1987 n. 163;
- VISTO il parere legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana che esprime, con nota n. 6702/11.90.11 del 06.06.1990, l'avviso secondo cui la competenza a concedere le autorizzazioni per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici negli impianti industriali (raffineria di oli minerali, centrali termoelettriche, ecc.) della regione Siciliana, di cui all'art. 17 del D.P.R. 24.05.1988 n. 203, rientra nella competenza dell'Assessorato Regionale Industria che implica anche in Sicilia l'acquisizione del parere degli Assessorati Ambiente e Territorio e della Sanità;
- CONSIDERATO che con circolare 17298, a firma congiunta degli Assessori per l'Industria e per l'Ambiente e Territorio, in data 13.07.1991, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 43 del 07.09.1991, indirizzata a tutti gli Enti interessati, sono state regolamentate le procedure in questione ai fini di ottenere l'autorizzazione per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici nei nuovi impianti industriali;
- VISTO il D.A. n. 527 del 21.05.1971 con il quale alla ISAS S.p.A. è stato concesso di impiantare e gestire in Priolo (SR) un impianto di raffineria di oli minerali;
- CONSIDERATO che la citata concessione è stata prorogata con D.A. n. 43 del 06.02.1976 e n. 2086 del 23.11.1992 fino al 21.05.2011;
- VISTO il D.A. n. 476 del 19.03.1993 integrato con D.A. n. 27 del 20.01.1994 con il quale è stata autorizzata la modifica delle emissioni ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n. 203;
- VISTO il parere favorevole espresso da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente, con nota n. 118 del 30.03.1994;

- 2 -

- VISTO il D.A. n. 20/9 del 09.02.1995 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con il quale viene concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n. 181/1981, il nulla-osta per la realizzazione nell'ambito della raffineria di Priolo di un sistema di gassificazione di "residui pesanti" e di cogenerazione;
- VISTO il D.A. n. 193 del 15.02.1995 con il quale la Società ISAB S.p.A. con sede legale in Siracusa Corso Galone n. 103 è stata autorizzata a realizzare ed esercitare un sistema di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrato da un sistema di cogenerazione;
- VISTA l'istanza del 04.05.1995 presentata dalla ISAB S.p.A. con la quale si chiede la modifica del D.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato dal D.A. n. 29 del 20.01.1994, modifica che prevede un solo punto di emissione che riunisce i punti 2, 3 e 4 così come definiti nei decreti citati, che all'unico punto di emissione vengano attribuiti i nuovi valori di emissione per ogni singolo inquinante in conformità a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi presso questo Assessorato il giorno 12.10.1995 con il quale si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica;
- RITENUTO di dover provvedere in merito

D E C R E T A

Art.1)- Ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n. 203 la ISAB S.p.A. con sede legale in Siracusa Corso Galone n. 103, C.F. n. 00051570893, iscritta nel Registro del Tribunale di Siracusa al n. 1771, titolare della concessione per l'esercizio in Priolo di una raffineria di oli minerali è autorizzata ad apportare all'impianto di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrata da un sistema di cogenerazione, autorizzato con decreto citato in premessa, la seguente modifica: convogliare gli effluenti dei punti di emissione 2,3 e 4 così come definiti nel d.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato dal D.A. n. 29 del 20.01.1994 in un unico camino così come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art.2)- Al nuovo punto di emissione si dovranno attribuire i valori per ogni singolo inquinante così come descritti nell'allegato n. 3 della relazione tecnica allegata all'istanza. Pertanto i nuovi limiti di emissione della raffineria e dell'impianto di gassificazione integrato da un sistema di cogenerazione autorizzato con D.A. n. 193 citato in preambolo dovranno essere i seguenti:

EMISSIONI GASSOSE

	Raff	c/turbogas	Turbogas	Gassificaz.
Portata Fumi (Nmc/h)	1448840		422284	3017380
SO2 (mg/Nmc)	1421		114	74
SO2 (Kg/h)	2058		48	222
NOX (mg/Nmc)	294		70	52
NOX (Kg/h)	429		30	158
Polveri (mg/Nmc)	77		17	<= 10
Polveri (Kg/h)	111		7	<= 31

Art.3)- La società è tenuta all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento previste dalle leggi n. 615 del 19.07.1976, n. 319 del 10.05.1976, n. 650 del 24.12.1979, della L.R. n. 39 del 18.06.1977 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 175 del 17.05.1988, del D.P.R. n. 209 del 24.05.1988.

Art.4)- La società interessata è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Ufficio del registro competente, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo 09-DICEMBRE-1995

[Handwritten signature]

FS/gpg

[Handwritten signature]
ASSESSORE
(ON. LE F. CANINO)

I presente è stato registrato il n. 3334 v. del 09/12/1995



ASSESSORE
G. BORDIERO

Spett.le

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Via Ugo La Malfa 169

90146 - PALERMO

p.c. Spett.le

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO INDUSTRIA

Via Ugo La Malfa 89

90147 - PALERMO

Ns. rif.:444/AR/RICASS

Priolo Gargallo, 21/11/2008

OGGETTO: RICHIESTA DI VOLTURA INTESTAZIONE DEL D.A.N.2046 DEL 09/12/1995 RE-

LATIVO ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Le sottoscritte Società

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice

Fiscale n.01393430895;

ISAB S.r.l. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice Fiscale n.01629050897;

PREMESSO

- che con D.R.S. n. 2046 DEL 09/12/1995 la società ISAB S.p.A. è stata autorizzata ad apportare delle modifiche all'impianto di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrata da un sistema di cogenerazione;

- che la società ISAB S.p.A. ha cambiato la sua denominazione sociale prima in ERG Petrol S.p.A. e poi in

ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l.;

CONSIDERATO

- che con Verbale di Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n. 252,

Raccolta n.128, è stato deliberato di trasformare la società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. in ERG Raffine-

rie Mediterranee S.p.A.;

- che con atto a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 20/11/2008, Repertorio notarile n. 8786 e Rac-

colta n. 4657 la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha conferito alla Società "ISAB S.r.l." con de-

correnza **01/12/2008** il complesso aziendale avente ad oggetto le attività di raffinazione e lavorazione di

petrolio, di produzione di prodotti petroliferi raffinati e di generazione di energia elettrica, svolte presso il sito

industriale ricompreso nei Comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa, e principalmente costituito

dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", comprensivi della centrale elet-

trica denominata "Nuce Sud" e dell'impianto denominato "Turbogas";

CHIEDONO

a Codesto Spettabile Assessorato che il già citato decreto venga volturato dalla società ERG Raffinerie Medi-

terranee S.p.A. a favore della società "ISAB S.r.l."

Per qualsiasi informazione rivolgersi all' Ing. Claudio Gerad tel.0931 208222 o al Sig. Angelo Reale tel.0931

208540 – fax 0931 208294.

Si allega:

- copia del rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 20/11/2008, Repertorio notarile n. 8786 e

Raccolta n. 4657;

- copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- copia della procura di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. al procuratore speciale;

- copia della procura di ISAB S.r.l. al procuratore speciale;

Con osservanza.

ISAB S.r.l.

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.p.A.

Direzione Generale


Direzione Generale

Responsabile Relazioni Istituzionali

Responsabile Relazioni Istituzionali

Il procuratore speciale

Il procuratore speciale



(Ing. Claudio GERACI)



(Ing. Claudio GERACI)

D. R. S. n. 489

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
VISTO l'abrogato Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
VISTO il D.A. n° 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
VISTO il D.A. n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTI la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03.04.06, che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e i suoi allegati;
VISTA la nota 492/AC/RISR del 12.11.04, con la quale la Società ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. Impianti Sud ha chiesto il parere per la realizzazione di un nuovo impianto con conseguente variazione delle emissioni in atmosfera, con specifico riferimento alla Nuova Unità Ultradestolfrazione Gasoli (Unità 1800);
VISTA la nota n. 89/AC/RISR del 10.02.06 (All. 1), acquisita al protocollo dell'U.O. S3-XI Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con n. 141 del 13.02.06, con la quale la Società ha trasmesso alla C.P.T.A. gli elaborati per l'espressione del parere di competenza;
VISTI gli elaborati allegati a detta nota e di seguito elencati:
- stralcio della mappa IGM 1:25000 (All. 2),
 - planimetria generale dell'insediamento 1:1000 (All. 3),
 - quadro riassuntivo delle emissioni stato di fatto (All. 4),
 - quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 5),
 - relazione tecnica (All. 6),
 - schede di sicurezza (All. 7),
 - scheda tecnica punto di emissione n. 4 (All. 8),
 - D.A. n. 915/17 del 25.10.94 di questo Assessorato di autorizzazione, ex artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, al proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla Raffineria di petrolio della ISAB sita in

territorio dei Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa;

- D.A. n. 2046 del 09.12.95 dell'Assessorato Regionale all'Industria di autorizzazione, ex D.P.R. 203/88, alla modifica delle emissioni di una raffineria di oli minerali in Priolo della ISAB,
- documentazione afferente la centrale termoelettrica;

VISTA la nota n. 175/AC/RISR del 03.04.06 (All. 9), acquisita al protocollo di questo Assessorato con n. 31226 del 03.05.06, con la quale la Società ha chiarito che l'istanza "è da intendersi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88", ha trasmesso il parere del Comune di Priolo ed ha rappresentato l'urgenza dell'istanza;

VISTA la nota n. 7352 del 03.05.06 (All. 10), con la quale il Comune di Priolo ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in atmosfera derivanti dalla Nuova Unità di desolforazione;

VISTA la nota n. 237/AC/RISR del 21.04.06 (All. 11), acquisita al protocollo dell'U.O. S3-XI Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa in data 26.04.06, con la quale la Società ha trasmesso la seguente documentazione:

- nota n. 10427/VIA/AO13B del 02.10.02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relativa al completamento della centrale termoelettrica della raffineria,
- D.R.S. n. 399 del 07.04.06, con la quale l'Assessorato Regionale all'Industria ha autorizzato le emissioni derivanti dall'adeguamento della centrale termoelettrica,
- sintesi quadro autorizzativo delle emissioni in atmosfera della Raffineria ISAB Impianti Sud (All. 12),
- quadro riassuntivo delle emissioni stato di fatto (All. 13),
- quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 14),
- fogli sostitutivi della relazione tecnica (All. 15);

CONSIDERATO che la C.P.T.A. di Siracusa ha espresso parere favorevole con prescrizioni nella seduta del 09.05.06 (All. 16);

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione n. 9856/129.11 06 del 05/06/2006,

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta senza convocare la conferenza di servizi prevista dal comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, in quanto l'istruttoria può considerarsi terminata;

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, alla Società ERG Raffinerie Mediterranee, con sede legale in SS 114 km 146 nel Comune di Priolo Gargallo (SR), l'autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Sud, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche

europee, in un'area ricadente nel territorio del Comune di Priolo Gargallo (SR), e consistente:

- nell'aggiunta di una nuova unità HDS Gasoli Atmosferici Pesanti, Impianto 1800 (punto di emissione n. 4),
- nell'adeguamento dell'impianto di desolfurazione gasoli esistente, Impianto 200/A (punto di emissione n. 2),
- nell'adeguamento dell'impianto di desolfurazione kerosene esistente, Impianto 300 (punto di emissione n. 2),
- nell'adeguamento tecnologico reforming catalitico, Impianto 500 (punto di emissione n. 2),
- nel revamping dell'impianto produzione idrogeno, Impianto 800 (punto di emissione n. 1),
- nel revamping dell'impianto recupero zolfo, Impianto 1200 (punto di emissione n. 1).

La modifica oggetto del presente provvedimento comporterà alla "bolla di Raffineria":

- l'aumento della portata dei fumi dell'1%,
- la diminuzione delle emissioni di SO₂ in kg/h del 2.6%,
- la diminuzione delle emissioni di NO_x in kg/h dello 0.65%,
- la diminuzione delle emissioni di polveri in kg/h dell'1.6%,
- la diminuzione delle emissioni di CO in kg/h dell'1.4%,
- la diminuzione delle emissioni di COV in kg/h dello 0.4%.

Sono approvati gli atti e gli elaborati progettuali di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente Decreto:

- nota n. 89/AC/RISR del 10.02.06 della Società (All. 1),
- stralcio della mappa IGM 1:25000 (All. 2),
- planimetria generale dell'insediamento 1:5000 (All. 3),
- quadro riassuntivo delle emissioni stato di fatto (All. 4),
- quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 5),
- relazione tecnica (All. 6),
- schede di sicurezza (All. 7),
- scheda tecnica punto di emissione n. 4 (All. 8),
- nota n. 175/AC/RISR del 03.04.06 della Società (All. 9),
- parere n. 7352 del 03.05.06 del Comune di Priolo (All. 10),
- nota n. 237/AC/RISR del 21.04.06 (All. 11),
- sintesi quadro autorizzativo delle emissioni in atmosfera della Raffineria ISAB Impianti Sud (All. 12),
- quadro riassuntivo delle emissioni stato di fatto (All. 13),
- quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 14),
- fogli sostitutivi della relazione tecnica (All. 15),
- parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa (All. 16).

Art. 2 – L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di

rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

Punto	Provenienza	portata	Inquinante	Limite
4	Impianto 1800	15125 Nm ³ /h	SO ₂	Bolla di raffineria
			NO _x	

Tutti i punti di emissione presenti nell'impianto devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti pulverulenti e sotto forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà dare immediata informazione (fax, e-mail, ecc.) all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 3°, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al Dipartimento Periferico dell'Arpa di Siracusa.

La Ditta è onerata a presentare entro 60 giorni dalla notifica di questo provvedimento un piano operativo riguardante il controllo in continuo delle emissioni provenienti dai camini della raffineria. Detto piano dovrà essere approvato ed autorizzato ad integrazione del presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06.

Art. 4 - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3 -, alla Provincia Regionale di Siracusa, al D.A.P. di Siracusa ed ai Sindaci dei Comuni di Melilli e di Priolo Gargallo.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente verranno comunicati ai suddetti Enti.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio.

In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a

regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - La Ditta dovrà effettuare con periodicità trimestrale, contemporaneamente alle analisi da effettuare sugli altri punti di emissione già autorizzati, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3° -, alla Provincia Regionale di Siracusa e del D.A.P. di Siracusa, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed a questo Servizio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 6 - La Ditta, entro tre anni dal presente provvedimento, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo, 30 GIU. 2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Chiara Giacchino Genchi)



D.R.S. n. 179



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizione in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07 di approvazione del piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di

- emissioni all'interno del Territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- Visto** il D.R.S. n. 789 del 30/06/06 con il quale questo assessorato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, ha concesso alla ditta ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., con sede legale in SS. 114 km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR), l'autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Sud, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche europee, in un'area ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR);
- Vista** l'istanza con relativi allegati, acquisita al protocollo di questo assessorato con il n. 94429 del 18/12/08, con la quale la ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito in un'area ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR), ha chiesto la voltura del sopra citato D.R.S. n. 789 del 30/06/06;
- Considerato** che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot n. 19291 del 30/12/2003;
- Ritenuto** di poter procedere al rilascio della voltura richiesta;
- Ritenuto** altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;


DECRETA

- Art. 1** – L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Sud, concessa con D.R.S. n. 789 del 30/06/06 alla ditta ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito in un'area ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR), è volturata alla ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR).
- Art. 2** – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito internet di questo Assessorato.

Palermo 4 MAR. 2009

Il Dirigente del Servizio 3
Tutela dell'Inquinamento atmosferico
(Dot. Salvatore Anzà)



D.R.S. n. 399

c.f. 80012000826



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Industria

Dipartimento Regionale dell'Industria

Il Dirigente Responsabile del Servizio II - Risorse Minerarie ed Energetiche

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;

VISTO il D.P.R. 24.05.1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. n. 80/779, n. 82/884, n. 84/360 e n. 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987, n. 183;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998;

VISTA la circolare n. 17298 del 13.07.1991, con la quale sono state definite, da parte di questo Assessorato Regionale Industria e dell'Assessorato Regionale Territorio ed ambiente, le rispettive competenze in ordine all'applicazione in Sicilia dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88 sulla materia indicata;

VISTA la circolare n. 340 del 22.05.1993 dell'Assessorato Regionale Industria, con la quale è stato ribadito che la competenza relativa al rilascio di autorizzazioni ex art. 17 D.P.R. 203/88 è devoluta all'Assessorato Regionale Industria, qualora trattasi di nuovi impianti o di modifiche sostanziali dell'impianto che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti ed ai trasferimenti di impianti in altra località;

VISTO il D.R.A. n. 168 del 01.03.200, di conferimento di incarico al Dirigente Responsabile del Servizio II - Risorse Minerarie ed Energetiche;

VISTA l'istanza in data 05.11.2002, con la quale la Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l., con sede in Priolo Gargallo (SR), ex S.S. 114 Km. 146, - Cod. Fisc. 01393430895 - ha chiesto la autorizzazione, alla esecuzione delle opere relative all'adeguamento della propria centrale termoelettrica, mediante l'installazione di una nuova sezione costituita da un turbogas avente potenza nominale di 61 MW e una caldaia a recupero a post-combustione da 27 MW, con contestuale messa in

conservazione di una delle tre caldaie esistenti e la riduzione di potenza termica delle altre due caldaie da 140 MWt a 59MWt;

VISTA la propria nota n. 6641 del 09.12.2002, con la quale sono stati richiesti i pareri di competenza agli Enti interessati;

VISTI in ordine alla suddetta richiesta i pareri favorevoli, alle condizioni ivi riportate che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, espressi da:

- Agenzia delle Dogane Roma – nota n. 2538.03 del 20.10.2003;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Uff. Genio Civile di Palermo – nota n. 3094 del 21.03.2003;

VISTA la propria nota n. 3243 del 04.08.2004 con la quale è stata convocata apposita conferenza dei servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 203/88 per l'iniziativa di che trattasi;

VISTO il resoconto verbale della suddetta conferenza dei servizi tenutasi presso la sede di questo Assessorato Industria in data 08.09.2004, con la quale le Amministrazioni partecipanti hanno espresso parere favorevole alla emissione del provvedimento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte dal Comune di Priolo Gargallo con nota n. 179 del 24.02.2004 e dall'Assessorato Regionale Industria Dip. CO.RE.MI. con nota n. 325 del 16.01.2003, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e fatta salva l'acquisizione del parere dell'Ispettorato Regionale alla Sanità;

VISTI inoltre i sottoelencati pareri, alle condizioni ivi riportate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Ministero dell'Interno Dip. VV.F. Dir. Regionale per la Sicilia – N.O.F. Delibera n. 49 del 17.09.2004;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dir. Gen. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna – nota . DIV: 6 – 2145 del 08.07.2005;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Dip. per la Protezione Ambientale – Dir. per la Valutazione di Impatto Ambientale – Roma – nota n. 10427/VIA/A.O.13.B del 02.10.2002;

VISTA la propria nota n.1422 del 08.03.2006, con la quale è stata richiesta all'Ispettorato Regionale alla Sanità la trasmissione del parere di competenza, con l'avvertenza che qualora fosse trascorso il termine di giorni 10 si sarebbe inteso reso favorevolmente il parere richiesto in ordine all'iniziativa di che trattasi;

CONSIDERATO che il termine sopra assegnato è trascorso e che alla data odierna non è pervenuto alcun avviso di diniego, motivo deve intendersi acquisito favorevolmente il parere dell'Ispettorato Regionale alla Sanità;

VISTO il certificato camerale rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 27.01.2006 prot. CEW/8554/2006/CRM0816 anche ai sensi dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;

VISTA l'attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, effettuata dalla Società in data 15.03.2005 pari ad euro 181,00;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, conformemente ai pareri ed alle condizioni ivi contenute che fanno parte integrante del presente decreto ed alle quali la Società Erg Raffinerie Mediterranee s.r.l. è obbligata ad ottemperare;



DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa indicate, formanti parte integrante del presente decreto, la Società ERG raffinerie Mediterranee s.r.l., come in premessa identificata, è autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 alla emissione degli scarichi in atmosfera derivanti dall'adeguamento della Centrale termoelettrica, che avrà una potenza pari a 99 MW complessivi.

Art. 2) Dovranno essere rispettati dalla Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. i limiti massimi delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni di gas di scarico e la periodicità dei controlli degli stessi già imposti dall'Assessorato Industria con i decreti n. 476 del 18.05.1993 e n. 29 del 20.01.1994 che non potranno essere superiori a quelli dalla medesima Società dichiarati e corrispondenti a:

- Polveri	77,5 mg/Nm ³
- Ossido di Azoto (NO _x) CTE	365 mg/Nm ³
- Ossido di Azoto (NO _x) Turbogas	53,7 mg/Nm ³
- Ossido di Zolfo (SO ₂) CTE	2738,1 mg/Nm ³

Art. 3) La realizzazione delle opere relative all'adeguamento dell'impianto dovranno essere definite entro il termine di mesi 24 decorrenti dalla data del presente decreto.

Art. 4) La Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. è obbligata a rispettare quanto di seguito dettato;

- 1) I punti di emissione devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.
- 2) La Ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 203/88, dovrà, almeno quindici giorni di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3 -, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al reparto Chimico del D.A.P. di Siracusa ed al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo.
- 3) Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi. I dati relativi alle emissioni verranno comunicati agli Enti suddetti.
- 4) Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di giorni 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
- 5) La Ditta dovrà effettuare con periodicità semestrale, a far data dalla notifica del presente decreto, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente- Servizio 3-, alla Provincia Regionale di Siracusa e al Reparto Chimico del D.A.P. di Siracusa, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
- 6) La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.
- 7) La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati
- 8) Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25.01.1999.
- 9) I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 12.07.1990 allegato n. 4 e dal D.M. 25.08.2000;
- 10) La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, sugli accorgimenti adottati per

il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione de sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

- 11) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
 - 12) I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente.
 - 13) I dati di monitoraggio delle emissioni devono essere acquisiti, elaborati ed archiviati e mantenuti a disposizione degli Organi di Controllo e dell'Assessorato Territorio ed Ambiente secondo le modalità definite dal D.M. 21.12.1995 e ss.mm.ii.
 - 14) Al fine dell'abbattimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, dovrà essere garantita la continua applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
- ART. 5)** La Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. è tenuta a comunicare all'U.R.I.G. il risultato delle misurazioni indicate nel precedente art. 3).
- ART. 6)** La Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. è tenuta altresì all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento, prevista dalle leggi n. 615 del 13.07.1996, n. 650 del 24.12.1979, n. 39 del 18.06.1977 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. n. 203 del 24.05.1988 e del D.M. n. 124 del 25.05.2000, a consentire all'interno dell'impianto tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché i relativi controlli, con periodicità trimestrale, aventi inizio dalla data di messa in esercizio dell'impianto.
- ART. 7)** La Società ERG raffinerie Mediterranee s.r.l. è tenuta alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'assessorato Regionale Industria.
- ART. 8)** Il presente decreto verrà notificato alla Società interessata ed agli Enti intervenuti nel procedimento, nonché agli Enti che dovranno intervenire successivamente ai fini del controllo delle emissioni.
- ART. 9)** Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.
- ART. 10)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente e ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 7 L.R. 10/2000 al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria, rispettivamente entro 60 e 30 giorni dalla data della conoscenza, da chiunque vi abbia interesse.

Il Funzionario direttivo
(Geom. Antonio Turano)

Palermo 07.04.2006



PER COPIA CONFORME

Il Dirigente del Servizio
(D.Ssa Francesca Marcenò)

scopia fotostatica dell'originale
in Ufficio, registrato il 27.5.10.2006

N. 2009 Mod. 71/M, con la tassa pagata
di € 142,13 (cento e due/100) che si rilascia

a richiesta di ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE
SPA

Siracusa. 27.5.10.2006

Capo Area Servizi
Dot. Concetta...



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;

Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del
15/04/1971;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del
24/05/1988;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del
21/07/1989;

Visto il Decreto Ministero dell' Ambiente
12/07/1990;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25/07/1991;
Considerato che, ai sensi dell'art.4 lett.e) del D.P.R. 203/88 la
Regione pu' procedere alla determinazione per talune catego-
rie di impianti, di particolari condizioni di costruzione e
di esercizio;

Visti i decreti Assessoriali rilasciati da questo Assessorato ai
sensi del D.P.R. 203/88 per le emissioni in atmosfera deri-
vanti dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura di
inerti lapidei;

Considerato che nei predetti decreti, ai fini della verifica
delle emissioni diffuse derivanti dalle attivita' e' stato
disposto che le imprese, ai sensi dell'art.4 comma 2) del
D.M. 12/07/90, verificano il contributo all'inquinamento
atmosferico attraverso la determinazione dei valori di
qualita' dell'aria;

Considerato che la verifica al contributo all'inquinamento atmo-
sferico puo' essere sostituita con l'obbligo di relazionare
, con periodicitá almeno annuale, alla Provincia Regionale
ed al L.I.P. competenti per territorio, sugli accorgimenti
adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e
sull'attivita' di manutenzione degli stessi al fine della
loro efficacia;

Ritenuto pertanto di dovere estendere la predetta considerazione
anche alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera deri-
vanti dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura di
inerti lapidei rilasciate da questo Assessorato fino alla
data del presente decreto, modificando le stesse nella parte
relativa;

Ritenuto inoltre di dovere estendere il presente decreto alle
attivita' da cui derivano emissioni diffuse di polveri
nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e
scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, normate dall'


allegato 6 del D.M. 12/07/90 ed autorizzate da questo
Assessorato fino alla data del presente decreto;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO) - Ai sensi dell' art. 4 lett. e) del D.P.R.
n. 203 del 24/05/1988, gli adempimenti previsti dall'art.4
comma 2 del D.P.R. 203/88 a carico delle imprese per la
verifica delle emissioni diffuse di polveri derivanti
dalle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e
scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, normate
dall'allegato 6 del del D.M. 12/07/90, sono cosi' fissati:
La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annua-
le alla Provincia Regionale ed al L.I.P. competenti per
territorio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento
delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione
degli stessi al fine della loro efficacia.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla G.U.R.S..
Palermo, li

14 106. 1997





RACCOMANDATA A.R.

Spett.li



Regione Siciliana
Assessorato Industria
Servizio II - Risorse Minerarie ed
Energetiche
Via U. La Malfa, 87-89
90146 Palermo

**p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima ed Interna
Viale dell'arte, 16
00144 - Roma

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Servizio 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico
Via U. La Malfa, 169
90146 Palermo

p.c. Agenzia delle Dogane
Ufficio di Siracusa
Via C. Forlanini, 1
96100 - Siracusa

p.c. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via A. Von Platen
96100 - Siracusa

p.c. Agenzia delle Dogane
c/o ERG Raffinerie Mediterranee Impianti SUD
96010 - Priolo Gargallo (SR)

p.c. Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
Via M. Stabile, 160
90139 - Palermo

p.c. Capitaneria di Porto di Siracusa
Piazzale IV novembre, 8
96100 - Siracusa

p.c. Assessorato Territorio ed Ambiente
Ufficio Speciale "Aree ad elevato rischio di crisi
ambientale"
Via U. La Malfa 169
90146 Palermo

Ns. rif. 245/RISR/GC/AC

Priolo Gargallo 18 giugno 2008

OGGETTO: Aggiornamento dell'assetto e dell'esercizio dell'Impianto denominato Centrale Termoelettrica di ERG Nuove Centrali S.p.A. e dell'Impianto denominato Turbogas di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. entrambi situati all'interno della Raffineria ISAB Impianti Sud.

Rif. Ns. prot. 353/AC/RISR del 06.09.07 e ns. prot. N. 425/CS/RISR del 12.11.07

Il sottoscritto Claudio GERACI, nato a Palermo il 5 Febbraio 1969 e residente nella sua qualità di Procuratore Speciale, sia di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. sia di ERG Nuove Centrali S.p.A., presso ERG Raffinerie Mediterranee Impianti Sud SP ex SS 114 Km 146 96010 Priolo Gargallo (SR)

VISTO

- l'art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato [...] il provvedimento di diniego" nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- l'art. 1 del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, per cui "la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono [...] soggetti ad una autorizzazione unica";

ERG SpA

Torre WTC Via De Marini, 1 16149 Genova Tel. 010 24011 Fax 010 2401585
Via V. Brancati, 60 00144 Roma Tel. 06 500921 Fax 06 5017916

www.erg.it



- l'art. 1 *sexies*, comma VIII, del d.l. 29 agosto 2003 n. 239, in cui si prevede che "per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7";
- l'art. 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, il quale prevede che: "per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7";
- l'art. 269, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 secondo cui, relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: "se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'organo competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione."

PREMESSO CHE

- con decreti assessoriali n. 476 del 18 maggio 1993 e n. 29 del 20 gennaio 1994, l'Assessorato all'Industria ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 sulle emissioni in atmosfera, ISAB S.p.A. ad apportare l'adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica esistente (mediante l'installazione di un turbogas da 27 MW elettrici, alimentato a GPL o gasolio, e con la contemporanea riduzione di potenza termica delle caldaie esistenti, fino ad una potenza di 135 MW termici, pari a 20 MW elettrici, di seguito, l' "Impianto");
- a fronte delle innovazioni tecnologiche incorse negli anni, si è installato un Impianto parzialmente diverso da quello autorizzato (i.e. un Impianto turbogas alimentato a metano, con potenza nominale di 61 MW elettrici), in conformità alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 ottobre 2002, protocollo n. 10427/VIA, con cui veniva dichiarata l'irrelevanza, dal punto di vista dell'impatto ambientale, della installazione della nuova tipologia di turbogas rispetto al precedente Impianto;
- successivamente, le scriventi sono state autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.p.r. 203/88, con decreto dell'Assessorato Industria n. 399 del 7 aprile 2006, ad esercire l'Impianto ad una potenza complessiva pari a 99 MW elettrici;
- in relazione all'Impianto, le scriventi hanno altresì presentato alle competenti autorità statali (Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali è ancora in corso;
- per far fronte alle sempre maggiori esigenze di fornitura di energia per soddisfare il fabbisogno della Raffineria ISAB Impianti Sud, ERG Nuove Centrali S.p.A. ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. si sono tuttavia determinate a modificare l'assetto dell'Impianto tramite:
 - (i) l'esercizio del turbogas alla potenza di targa, pari a 80 MW elettrici;
 - (ii) la messa in conservazione a rotazione di una delle tre caldaie esistenti della centrale termoelettrica e l'esercizio dei due gruppi rimanenti (con valore di targa pari a 139,6 MW termici ciascuno, ovvero 280 MW termici complessivi) nelle condizioni medie di circa 115,0 MW termici per ciascun gruppo, ovvero 230 MW termici complessivi;
 - (iii) l'esercizio dell'Impianto, complessivamente, alla potenza di 130 MW elettrici;
 - (iv) nei casi di fermata del turbogas per necessità operative (ad es. manutenzione, controlli, ecc. e/o per upset di sistema), messa in marcia contemporanea delle tre caldaie della centrale termoelettrica non più limitate in termini di potenza, ma sempre nel rispetto dei limiti stabiliti per le emissioni, allo scopo di garantire le richieste di vapore ed energia interne al sito e quindi complessivamente assicurare una maggiore affidabilità del sistema in tutte le condizioni operative ed in assetti di marcia che possono essere differenti dall'assetto medio dell'Impianto indicato ai punti precedenti;

ERG SpA

Torre WTC Via De Marini, 1 16149 Genova Tel. 010 24011 Fax 010 2401585
Via V. Brancati, 60 00144 Roma Tel. 06 500921 Fax 06 5017916

www.erg.it



- le attività specificate al punto che precede non comportano alcuna opera o modifica di opere esistenti, né alcuna variazione significativa delle emissioni in atmosfera;
- al fine di ottenere la necessaria abilitazione per la modifica delle modalità di esercizio dell'Impianto nei termini sopra descritti, le scriventi hanno comunicato all'Assessorato Industria, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Comando Provinciale e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Agenzia delle Dogane, alla Capitaneria di Porto di Siracusa, in data 6 settembre 2007, il suddetto assetto ed esercizio dell'Impianto;
- nessun riscontro a tale comunicazione è mai pervenuto dalle autorità sopra richiamate;
- in data 12 novembre 2007, ERG Nuove Centrali S.p.A. ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. hanno indirizzato, per quanto di competenza, una nota all'Agenzia delle Dogane, inviata per conoscenza anche agli Assessorati Industria ed Ambiente della Regione Sicilia, nella quale, richiamato l'intervenuto formarsi del silenzio assenso, sulla precedente comunicazione del 6 settembre 2007, è stata comunicata, ai fini fiscali, la variazione della potenza di esercizio dell'Impianto;
- in data 14 novembre 2007, l'Agenzia delle Dogane, in risposta alla nota 12 novembre 2007 di ERG Nuove Centrali S.p.A. ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha trasmesso il nulla osta, a fini fiscali, alla modifica all'esercizio dell'Impianto, riconoscendo come *"la potenza elettrica erogata dal gruppo Turbogas non potrà superare i limiti stabiliti dall'autorità competente di cui all'art. 268, comma 1, lettera o), del d. lgs. 152/2006"*, trasmettendo tale Nulla Osta anche all'Assessorato Regionale Industria ed all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
- in data 15.05.2008, con nota Prot. ENC/2008/U/00000122, a completamento di quanto sopra in merito al rilascio dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale dell'Impianto ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, nell'ambito delle risposte alle integrazioni richieste dall'Autorità per l'istruttoria di autorizzazione integrata ambientale di ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Sud, sono state presentate le informazioni aggiornate in base all'assetto ed esercizio della centrale termoelettrica e del turbogas da autorizzare. In particolare sono stati trasmessi alla competente Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli elaborati relativi agli impianti da autorizzare (Scheda C e rispettivi allegati), contenenti le informazioni inerenti l'aggiornato assetto ed esercizio dell'Impianto descritto ai punti precedenti.

Tutto ciò premesso, e alla luce anche del contenuto della nota ricevuta dall'Agenzia delle Dogane da ultimo indicata, le scriventi

COMUNICANO

che, in relazione alla citata comunicazione del 6 settembre 2007 si ritiene perfezionato il silenzio-assenso di cui all'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 in quanto è decorso non solo il periodo di 60 giorni entro i quali le scriventi avrebbero potuto procedere all'esecuzione dell'attività, ma anche il successivo periodo di 6 mesi in cui le competenti Amministrazioni avrebbero potuto esprimersi in merito, ed il silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

ERG Nuove Centrali S.p.A. ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ritengono dunque di essere autorizzate: (a) ad esercitare il turbogas alla potenza di targa pari a 80 MW elettrici, (b) alla messa in conservazione a rotazione di una delle tre caldaie esistenti della centrale termo-elettrica ed esercizio dei due gruppi rimanenti (con valore di targa pari a 139,6 MW termici ciascuno, ovvero 280 MW termici complessivi) nelle condizioni medie di circa 115,0 MW termici per ciascun gruppo, ovvero 230 MW termici complessivi, e comunque con un carico termico tale da rispettare i provvedimenti autorizzativi esistenti (c) all'esercizio degli impianti, complessivamente, alla potenza di targa di 130 MW elettrici; nonché (d) nei casi di fermata del turbogas per necessità operative (ad es. manutenzione, controlli, ecc. e/o per upset di sistema), alla messa in marcia contemporanea delle tre caldaie della

ERG SpA

Torre WTC Via De Marini, 1 16149 Genova Tel. 010 24011 Fax 010 2401585
Via V. Brancati, 60 00144 Roma Tel. 06 500921 Fax 06 5017916

www.erg.it



centrale termo-elettrica non più limitate in termini di potenza, allo scopo di garantire le richieste di vapore ed energia interne al sito e quindi complessivamente assicurare una maggiore affidabilità del sistema in tutte le condizioni operative ed in assetti di marcia che possono essere differenti dall'assetto medio indicato nei punti precedenti, e, per l'effetto

INVITANO

codeste Spettabili Amministrazioni in indirizzo a prendere atto dell'intervenuto aggiornamento di assetto e d'esercizio degli impianti, mediante attestazione espressa, rilasciata ai sensi della normativa applicabile.

Inoltre con la presente, le scriventi società fanno comunque istanza affinché codeste Amministrazioni vogliano, attraverso un aggiornamento del provvedimento già rilasciato, autorizzare in maniera espressa, ai sensi della normativa vigente, le succitate modalità di assetto e di esercizio dell'Impianto, secondo i termini e le modalità sopra descritti.

Si precisa comunque che, in difetto di una qualsiasi pronuncia espressa, le scriventi opereranno ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti

ERG Raffinerie Mediterranee SpA

Procuratore Speciale

Claudio Geraci

ERG Nuove Centrali SpA

Procuratore Speciale

Claudio Geraci

ERG SpA

Torre WTC Via De Marini, 1 16149 Genova Tel. 010 24011 Fax 010 2401585
Via V. Brancati, 60 00144 Roma Tel. 06 500921 Fax 06 5017916

www.erg.it